

COMUNE DI CATENUOVA

PROVINCIA DI ENNA

N. 43 del Reg.

data 29/09/2014

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Regolamento IMU.

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventinove, del mese di settembre, alle ore 19,25 e seguenti, nei locali del Centro Servizi presso la zona Artigianale, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla prima convocazione in seduta ordinaria di oggi, partecipata agli interessati a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	
CASTIGLIONE PROSPERO	Si	-	
GUAGLIARDO ANTONIO	Si	-	
LEOCATA NICOLA	Si	-	
PAPA ROSALIA RITA	Si	-	
RACINA GRAZIELLA	Si	-	
CASTIGLIONE ROSARIO	-	Si	
GUAGLIARDO PATRIZIA	Si	-	
CALI' MARIA RITA	Si	-	
CARDACI NUNZIATINA R.	Si	-	
GULLOTTA VENERA	Si	-	
MAZZAGLIA ADELE	Si	-	
PASSERO ANTONINA MARIA	Si	-	
CASTELLI GIUSEPPE	-	Si	
PUNZI IRENE ANTONELLA	Si	-	
BARTOLOTTA GAETANO	Si	-	

Totale

13

2

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale, Prof. Castiglione Prospero. Partecipano il Segretario Generale, Dr. Alfredo Verso.

Sono presenti per l'Amministrazione Comunale: il Sindaco Dott. Aldo Biondi, il Vice-Sindaco Bua Vincenzo.



- **Il Presidente Castiglione** illustra che, dopo l'emendamento approvato all'art.9, comma 7, con l'aggiunta della lettera e), nella seduta del 18.09.2014, stasera si approverà il regolamento nel suo complesso.

- **Il Consigliere Racina** chiede delucidazioni al Dr. Rocca sul contenuto dell'emendamento.

- **Il Dott. Rocca** risponde in merito.

- **Il Consigliere Bartolotta** chiarisce meglio il contenuto dell'emendamento approvato nel precedente Consiglio Comunale.

- **Il Presidente Castiglione** mette ai voti il Regolamento IMU, nel suo complesso, comprensivo dell'emendamento approvato nel precedente Consiglio Comunale, col seguente esito:
 - Presenti: 13;
 - Votanti: 13;
 - Favorevoli: 13.

Dopodichè, lo stesso Presidente proclama l'esito della votazione.



IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTA la proposta posta al 3° punto dell'O.D.G. prot. nr. 8863 del 25.09.2014, ad oggetto: "Regolamento IMU";
- UDITI gli interventi dei vari Consiglieri, sopra riportati;
- VISTO l'esito della votazione sopra riportata;
- VISTO il T.U.E.L. approvato con il D. Lgs. N° 267 del 18/08/2000;
- VISTO il vigente Statuto per la Regione Siciliana;

DELIBERA

APPROVARE la proposta posta al 3° punto dell'O.D.G. prot. nr. 8863 del 25.09.2014, ad oggetto: " *Regolamento IMU* ", comprensivo dell'emendamento approvato nel precedente Consiglio Comunale.



COMUNE DI CATENANUOVA

PROVINCIA DI ENNA

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale nr 36 del 18/09/2014, avente ad oggetto "Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propri (IMU) . – Approvazione Emendamento-;

VISTO a tal riguardo il parere espresso dal Revisore dei Conti Dott. Giuseppe Cimino, riguardo l'emendamento proposto dalla Commissione Comunale Bilancio;

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO opportuno approvare il regolamento di cui in oggetto, comprendente l'accluso emendamento proposto dai consiglieri Bartolotta, Papa, Castelli e Racina, introducendo all'art 9 comma 6° lett. F "l'esenzione totale di tutti i fabbricati di categoria "F" , inabitabili e che non siano in possesso di allacciamento Enel, Acqua e Gas";

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

1. di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)." come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, comprensiva di emendamento proposto dai componenti della Commissione Comunale Bilancio, inserito all'art 9 comma 6° lett. F;
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;
3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
4. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

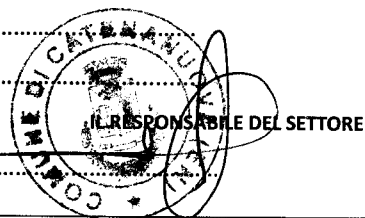
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Carrozzini

Proposta di Deliberazione n. 16 del 25/8/2014

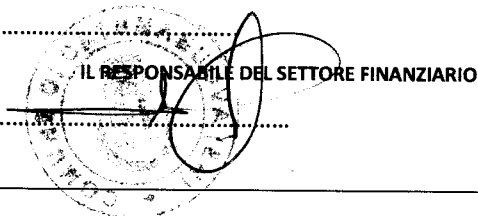
Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

Li, 25/8/2014



Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

Li, 25/8/2014





COMUNE DI CATENUOVA

PROVINCIA DI ENNA

SETTORE AFFARI GENERALE - AMMINISTRATIVA

Prot . Nr. 676 del 25/09/2014

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

AL SIGNOR SEGRETARIO COMUNALE

- S E D E -

Oggetto : Trasmissione proposta di Deliberazione.-

Per i provvedimenti di competenza, si inoltrano le proposte di Deliberazione, avente ad oggetto:

- Approvazione regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)
- Approvazione Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Carrolo Santini

COMUNE DI CATENANUOVA

(Provincia di Enna)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
"IMU"**

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - <i>Oggetto</i>	pag. 3
Art. 2 - <i>Presupposto dell'imposta</i>	» 3
Art. 3 - <i>Fabbricati rurali</i>	» 4
Art. 4 - <i>Soggetti passivi</i>	» 4
Art. 5 - <i>Soggetto attivo</i>	» 4
Art. 6 - <i>Base imponibile</i>	» 5

TITOLO II - ALIQUOTE

Art. 7 - <i>Determinazione delle aliquote</i>	» 5
Art. 8 - <i>Abitazione principale e relative pertinenze</i>	» 6

TITOLO III - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 9 - <i>Esenzioni e riduzioni</i>	» 7
Art. 10 - <i>Esenzione per gli enti non commerciali</i>	» 8
Art. 11 - <i>Le agevolazioni per i terreni</i>	» 9

TITOLO IV - VERSAMENTI E DICHIARAZIONE

Art. 12 - <i>Quota riservata allo Stato</i>	» 10
Art. 13 - <i>Versamenti</i>	» 10
Art. 14 - <i>Dichiarazione</i>	» 11
Art. 15 - <i>Funzionario responsabile</i>	» 13

TITOLO V - ACCERTAMENTO E RIMBORSI

Art. 16 - <i>Accertamento dell'imposta</i>	» 13
Art. 17 - <i>Accertamento con adesione</i>	» 14

TITOLO VI - RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

Art. 18 - <i>Riscossione coattiva</i>	» 14
Art. 19 - <i>Rimborsi</i>	» 14
Art. 20 - <i>Sanzioni</i>	» 14
Art. 21 - <i>Ravvedimento</i>	» 15
Art. 22 - <i>Interessi</i>	» 15
Art. 23 - <i>Contenzioso</i>	» 16

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 - <i>Rinvio</i>	» 16
Art. 25 - <i>Entrata in vigore</i>	» 16

SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "I.M.U."

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) in base alle disposizioni recate dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23. La disciplina dell'IMU è integrata anche da alcune disposizioni del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, laddove espressamente richiamate, nonché del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44 e dal D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla Legge 8 ottobre 2013, n. 124.

2. L'IMU, ai sensi dell'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è la componente di natura patrimoniale dell'imposta unica comunale (IUC), il cui presupposto è costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore.

3. Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.

Art. 2

Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto dell'imposta è il possesso di qualunque immobile e dei terreni incolti, fatte salve le ipotesi di esenzione previste dalla legge. Ai fini dell'applicazione dell'IMU:

- a) *per fabbricato* si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- b) *per area fabbricabile* si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. La nozione di edificabilità è completata dall'art. 36, comma 2 del D.L. n. 223/2006 in base al quale un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio secondo le determinazioni assunte nello strumento urbanistico generale anche se soltanto adottato dal comune, anche a prescindere dall'approvazione da parte della regione o di strumenti attuativi dello stesso.

Anche ai fini IMU sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 9 del D.Lgs. n. 504/1992, vale a dire i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;

- c) *per terreno agricolo* si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del codice civile.

2. Dal 2014, sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze,

escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9.

Art. 3

Fabbricati rurali

1. Ai fabbricati rurali a destinazione abitativa l'IMU si calcola facendo riferimento alle regole di determinazione della base imponibile di cui all'art. 5 del presente regolamento con l'applicazione delle aliquote stabilite nell'apposita delibera. Qualora i fabbricati rurali a destinazione abitativa siano adibiti ad abitazione principale si applicheranno le misure previste per tale tipologia di immobile.

2. Ai fini della definizione di fabbricati rurali strumentali si fa riferimento al disposto dell'art. 9, comma 3-*bis* del D.L. n. 557/1993, il quale prevede che si riconosce carattere di ruralità ai fini IMU alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del codice civile e in particolare destinate:

- alla protezione delle piante;
- alla conservazione dei prodotti agricoli;
- alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
- all'allevamento e al ricovero degli animali;
- all'agriturismo;
- ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
- alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228;
- all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

3. Dal 2014, sono esenti dall'imposta tutti i fabbrica rurali strumentali.

Art. 4

Soggetti passivi

1. I soggetti passivi dell'imposta sono i proprietari degli immobili di cui all'art. 2, comma 1 del presente regolamento, ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.

4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

5. Per gli immobili assegnati ad uno dei coniugi in caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, è soggetto passivo il coniuge assegnatario.

Art. 5

Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta è il comune relativamente agli immobili la cui

superficie insiste sul suo territorio.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo restando il divieto di doppia imposizione.

Art. 6

Base imponibile

1. La base imponibile dell'IMU è costituita dal valore degli immobili determinato facendo riferimento all'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992, ed ai commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011.

2. *Per i fabbricati iscritti in catasto*, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:

- a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (Abitazioni e/o Residenze) e nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), con esclusione della categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);
- b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (strutture di uso collettivo) e nelle categorie catastali C/3 (Laboratori per arti e mestieri), C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5 (Stabilimenti balneari e di acque curative);
- b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione);
- c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);
- d. 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione);
- e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe).

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati all'art. 5, comma 3 del D.Lgs. n. 504/1992, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti determinati con decreto ministeriale.

3. *Per le aree fabbricabili* la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, facendo riferimento alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Al fine di evitare l'insorgenza di contenzioso, non si effettua l'accertamento di maggior valore imponibile se per la determinazione della base imponibile i contribuenti si attengono ai valori determinati periodicamente con propria delibera dalla Giunta Comunale.

4. *Per i terreni agricoli e per i terreni incolti*, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75.

5. *Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto*, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, la base imponibile è il valore costituito con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.

Art. 7

Determinazione delle aliquote

1. L'aliquota è determinata con deliberazione del Consiglio comunale sulla base della propria manovra di bilancio e tendo conto delle disposizioni dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76%. Tale aliquota con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, può essere aumentata o diminuita sino a 0,3 punti percentuali. Tale manovra comporta che l'aliquota può oscillare tra un minimo di 0,46% fino ad un massimo di 1,06%.

2. L'aliquota di base può essere ridotta fino allo 0,4%, ad eccezione dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, nel caso di:

- immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del Tuir, ovvero di quelli relativi ad imprese commerciali e di quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni;
- immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;
- immobili locati.

3. L'aliquota di base non può essere ridotta sui fabbricati classificabili nel gruppo catastale D.

4. L'aliquota può essere ulteriormente ridotta per gli immobili per i quali i comuni possono ridurre l'aliquota fino allo 0,38.

5. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76%.

Art. 8

Abitazione principale e relative pertinenze

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Qualora i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

3. Dal 2014, l'imposta non si applica alle abitazioni principali e relative pertinenze, fatta eccezione per quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9.

4. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi o in parti uguali o proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Tale detrazione può essere aumentata con la delibera comunale con cui sono stabilite le aliquote. A seguito dell'aumento la detrazione può arrivare fino a

concorrenza dell'importo dovuto per l'abitazione principale. In tal caso l'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione non può superare l'aliquota di base.

5. All'abitazione principale, quando soggetta all'imposta, si applica un'aliquota ridotta pari allo 0,4% che può essere ridotta fino allo 0,2% oppure può essere aumentata fino allo 0,6%.

6. La detrazione di cui al comma 4 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

7. È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

8. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

9. È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare e relative pertinenze concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500. Per la quota eccedente si applica l'aliquota ordinaria.

Art. 9

Altre esenzioni e riduzioni

1. Sono esenti dall'imposta, ai sensi dell'art. 9, comma 8 D.Lgs. n. 23/2011, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Si applicano, inoltre, le esenzioni di cui all'art. 7, comma 1 del D.Lgs. n. 504/1992, con particolare riferimento alle esenzioni, previste alle seguenti lettere della norma citata, per:

- a) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- b) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- c) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- d) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- f) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984;⁽¹⁾



g) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c) del TUIR, approvato con D.P.R. n. 917/1986, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica (dal 2014), didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222.

3. Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, nei confronti delle ONLUS è applicabile l'aliquota è ridotta DEL 50%.

4. Ai sensi del comma 86 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi, è applicabile l'esenzione dall'IMU.

5. Ai sensi del comma 5 dell'art. 4 del D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207, nei confronti delle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, è applicabile l'esenzione dall'IMU.

6. Ai sensi dell'art. 2 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

— 7. Dal 2014, non si applica altresì l'imposta alle seguenti fattispecie:

a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;

c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

— e) I fabbricati categoria "F", inabitabili e che non siano in possesso di allacciamenti Enel, Acqua e Gas. Gli Uffici Tecnici Comunali preposti dovranno attivarsi per gli accertamenti, e, poi dovranno relazionare in merito a tutte le verifiche fatte nelle abitazioni. Per usufruire di tale esenzione, il cittadino interessato dovrà presentare una apposita richiesta scritta.

8. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, la fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non deve essere superabile con interventi di manutenzione.

9. La base imponibile dell'IMU è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

10. Non è consentito effettuare il cumulo delle agevolazioni inerenti i fabbricati di interesse storico-artistico con quella di inagibilità/inabitabilità.

Art. 10

Esenzione per gli enti non commerciali

1. L'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 504/1992, si applica a condizione che le attività indicate dalla norma stessa non abbiano esclusivamente natura commerciale.

2. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista (commerciale e non), l'esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o delle porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi 41, 42 e 43, del D.L. n. 262/2006, che prevedono l'obbligo di revisione della qualificazione e quindi della rendita catastale mediante dichiarazione da parte dei contribuenti o, in mancanza, attribuzione da parte dell'Agenzia del Territorio. Le rendite catastali dichiarate o attribuite con tali modalità producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.

Nel caso in cui non sia possibile procedere nel modo di cui al periodo precedente, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risultante da apposita dichiarazione dei contribuenti.

3. Ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale gli elementi rilevanti sono stati stabiliti nel D.M. 19 novembre 2012, n. 200. Detto provvedimento individua i requisiti generali per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali vale a dire divieto di distribuire gli utili e gli avanzi di gestione, obbligo di reinvestirli nelle medesime attività, obbligo di devolvere il patrimonio ad altri enti che svolgano attività analoghe.

4. Oltre ai requisiti indicati ve ne sono altri connessi alla tipologia di attività svolta. Per tutte le attività è prescritto che debbano essere svolte a titolo gratuito o dietro versamento di rette di importo simbolico o comunque tale da non integrare il requisito del carattere economico dell'attività, come definito dal diritto dell'Unione europea, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio o (per le attività assistenziali e sanitarie) della differenza rispetto ai corrispettivi medi previsti per attività analoghe svolte con modalità concorrenziale nello stesso ambito territoriale.

5. Per le attività didattiche, oltre ai requisiti visti, è anche necessario il carattere paritario rispetto a quelle pubbliche, sancito da un regolamento che garantisce la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni e l'osservanza degli obblighi di accoglienza di alunni portatori di handicap, di applicazione della contrattazione collettiva al personale docente e non docente, di adeguatezza delle strutture agli standard previsti, di pubblicità del bilancio.

6. Per le attività ricettive è prevista l'accessibilità limitata ai destinatari propri delle attività istituzionali e la discontinuità nell'apertura; nonché relativamente alla ricettività sociale se è diretta a garantire l'esigenza di sistemazioni abitative anche temporanee per bisogni speciali o rivolta alle fasce deboli.

7. Ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale relativo agli immobili ad uso promiscuo, questo deve essere determinato con riferimento allo spazio, al numero dei soggetti nei confronti dei quali vengono svolte le attività con modalità commerciali ovvero non commerciali. Le percentuali si applicano alla rendita catastale dell'immobile in modo da ottenere la base imponibile da utilizzare ai fini della determinazione dell'IMU dovuta.

8. Ai fini del riconoscimento dell'esenzione gli enti non commerciali devono presentare un'apposita dichiarazione nella quale occorre indicare distintamente gli immobili per i quali è dovuta l'IMU, nonché quelli per i quali l'esenzione dall'IMU si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale degli stessi.

9. Gli enti commerciali entro il 31 dicembre 2012 devono aver adeguato, il proprio atto costitutivo o il proprio statuto alla nuova disciplina, recependovi i requisiti cui è subordinato il riconoscimento del carattere non commerciale delle attività svolte e quindi l'esenzione, totale o parziale, dall'IMU.

10. Le disposizioni relative al rapporto proporzionale degli immobili promiscui si applicano solo a partire dal 1° gennaio 2013, con la conseguenza che per, tali immobili, l'IMU per l'anno 2012 è dovuta per intero.

Art. 11

Agevolazioni per i terreni

1. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

2. Se il terreno è posseduto da due soggetti ma è condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione in discorso si applica a tutti i comproprietari.

3. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e IAP, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
- b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
- c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

4. Nel caso in cui il coltivatore diretto o IAP, iscritto nella previdenza agricola, possiede e conduce più terreni, le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e devono essere rapportate al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso. Tali agevolazioni devono applicarsi per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo.

Se il terreno agricolo è posseduto e condotto da tutti i soggetti passivi, il beneficio fiscale spetta ad ognuno di essi proporzionalmente alla relativa quota di proprietà dell'immobile.

Se i soggetti passivi non sono tutti conduttori del fondo, l'agevolazione si applica soltanto a coloro che possiedono i requisiti richiesti dalla norma e l'agevolazione deve essere ripartita proporzionalmente alle quote di proprietà dei singoli soggetti passivi che coltivano il terreno, così come laddove il comproprietario che coltiva il fondo fosse uno soltanto di essi, a lui spetterebbe per intero l'agevolazione in questione.

A coloro che non conducono il fondo, invece, non spetta il beneficio fiscale in questione e, pertanto, l'IMU dovuta da questi ultimi deve essere calcolata seguendo le normali modalità di determinazione del tributo.

Art. 12

Quota riservata allo Stato

1. A decorrere dall'anno di imposta 2013, è riservato allo Stato il solo gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.

2. Le attività di accertamento e riscossione relative agli altri immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Art. 13

Versamenti

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare purché persona fisica anche per conto degli altri. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.

4. Si considera regolare il versamento dell'imposta in acconto se effettuato entro la scadenza della prima rata e per un importo non inferiore all'imposta complessivamente dovuta per il periodo di possesso del primo semestre.

5. Non si fa luogo al versamento del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 12,00. Il limite previsto deve intendersi riferito all'ammontare complessivo del debito tributario.

6. L'imposta può essere corrisposta mediante F24 utilizzando i codici tributo stabiliti dall'Agenzia delle entrate oppure tramite bollettino postale.

7. Il modello di bollettino di conto corrente postale deve riportare obbligatoriamente il numero di conto corrente 1008857615, valido per tutti i Comuni italiani, e l'intestazione "Pagamento IMU". Il versamento dell'imposta può essere effettuato tramite servizio telematico gestito da Poste Italiane S.p.A. e, in tal caso, il contribuente riceve la conferma dell'avvenuto pagamento con le modalità previste per il Servizio di collegamento telematico. Nella compilazione del bollettino occorre tener presente quanto segue:

- il versamento dell'IMU deve essere effettuato distintamente per ogni comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili;
- se nell'ambito dello stesso comune il contribuente possiede più immobili soggetti ad imposizione, il versamento li deve comprendere tutti;
- gli importi di ogni singolo rigo, indicati in corrispondenza delle varie tipologie di immobili, devono essere arrotondati all'euro per difetto, se la frazione è inferiore a € 0,49, o, per eccesso, se superiore a detto importo;
- la somma di tali importi deve coincidere con quella totale del versamento;
- i dati anagrafici devono essere riferiti al contribuente e compilati in ogni loro parte;
- l'importo dell'IMU relativo all'abitazione principale deve essere indicato al netto della detrazione che va riportata nell'apposito campo del bollettino, senza arrotondamento, ma con gli eventuali decimali.

8. Per gli immobili degli enti non commerciali aventi un uso promiscuo, l'imposta è versata con le modalità di cui all'art. 1, comma 721 della Legge n. 147/2013.

9. A decorrere dall'anno d'imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il

versamento dell'imposta è effettuato dall'amministratore, che è autorizzato a prelevare l'importo necessario dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale.

Art. 14

Dichiarazione

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

3. Nel caso in cui più soggetti siano tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta.

4. In caso di morte del contribuente l'art. 15 della Legge n. 383/2001 prevede che la dichiarazione non va presentata da parte degli eredi o anche da uno solo di essi. Il termine per effettuare la dichiarazione, che risulti pendente alla morte del contribuente, è prorogato di sei mesi.

5. Le fattispecie per cui risulta obbligatoria la presentazione di tale dichiarazione possono essere così descritte:

a) gli immobili che godono di riduzioni d'imposta, e più specificatamente:

- i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
- i fabbricati di interesse storico o artistico;
- gli immobili per i quali il comune ha deliberato la riduzione dell'aliquota, ai sensi dell'art. 13, comma 9 del D.L. n. 201/2011;
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, cosiddetti "beni merce";
- i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP);

b) tutte le variazioni che determinano una diversa quantificazione dell'imposta non reperibili da parte dei Comuni nella banca dati catastale, ovvero:

- gli immobili oggetto di locazione finanziaria;
- gli immobili oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
- l'atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto avente a oggetto un'area fabbricabile;
- il terreno agricolo divenuto area fabbricabile;
- l'area divenuta fabbricabile a seguito di demolizione del fabbricato;
- gli immobili assegnati al socio della cooperativa edilizia divisa, in via provvisoria;
- gli immobili assegnati al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa;
- gli immobili concessi in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. n. 616/1977;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. n. 601/1973 (art. 7, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 504/1992);

- i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge n. 104/1992 (art. 7, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 504/1992);
- gli immobili che anno perso oppure acquistato durante l'anno di riferimento il diritto all'esenzione dell'IMU;
- i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, ovvero iscritti, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;
- se è intervenuta una riunione di usufrutto, non dichiarata in catasto;
- se è intervenuta un'estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie;
- le parti comuni dell'edificio indicante nell'art. 1117, n. 2 del codice civile (locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune) se accatastate in via autonoma, come bene comune censibile;
- gli immobili oggetto di diritti di godimento a tempo parziale di cui al D.Lgs. n. 427/1998 (multiproprietà);
- gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridicamente interessate da fusione, incorporazione o scissione;
- se si è verificato l'acquisto o la cessione di un diritto reale sull'immobile per effetto di legge;
- gli immobili in comproprietà tra coniugi, non separati legalmente, nel quale uno solo dei due dimora, mentre l'altro risiede e dimora in altro immobile nello stesso comune;
- tutti i casi in cui l'obbligo dichiarativo è espressamente previsto dalla legge (ad esempio, art. 2, comma 5-bis del D.L. 102/2013).

6. Gli enti non commerciali presentano un'apposita dichiarazione ai fini della precisa delimitazione dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 504/1992, secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 15

Funzionario responsabile

1. A norma dell'art. 1, comma 692 della Legge n. 147/2013, l'Organo esecutivo dell'Ente designa il funzionario responsabile dell'IMU, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 16

Accertamento dell'imposta

1. Il Comune effettua la rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli e dei parziali o ritardati versamenti, nonché l'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti e notifica al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

2. Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che il suo contenuto essenziale non sia riportato nell'atto medesimo. Negli avvisi deve essere indicato l'ufficio al quale

rivolgersi per ottenere informazioni in merito all'atto impositivo, del responsabile del procedimento, dell'organo al quale proporre un riesame dell'atto in autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale a cui è possibile ricorrere nonché il termine di sessanta giorni entro il quale è possibile effettuare il relativo.

3. La firma dell'avviso di accertamento può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'art. 1 comma 87 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549.

4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

5. Nel caso di omesso pagamento dell'imposta il Comune provvede all'accertamento mediante avviso motivato, con l'individuazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi, da notificare al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

6. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento i comuni possono invitare i contribuenti a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

7. Non si fa luogo all'accertamento del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 12,00.

Art. 17

Accertamento con adesione

1. Per una migliore gestione dell'attività di accertamento, viene introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione che è disciplinato con apposito regolamento sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

Art. 18

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento e salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono rimosse coattivamente sulla base dell'ingiunzione prevista dal TU di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.

Art. 19

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura degli interessi legali, con maturazione giornaliera e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

3. Non si fa luogo al rimborso del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 12,00.

4. Nel caso in cui i contribuenti abbiano versato allo Stato e al comune un importo non dovuto, l'amministrazione finanziaria stabilisce che venga effettuata l'istanza di

rimborso soltanto al comune per entrambi gli importi non dovuti.

Art. 20

Sanzioni

1. Per l'omesso versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato.

2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00.

3. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% della maggiore imposta dovuta.

4. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,00 a euro 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e di documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

5. Le sanzioni indicate nei commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

6. L'irrogazione delle sanzioni deve avvenire, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, seguendo le disposizioni recate dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 21

Ravvedimento

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

- a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. L'importo delle sanzioni e degli interessi va aggiunto all'imposta da versare e sul modello F24 o sul bollettino bisogna barrare la casella "Ravvedimento".

3. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 30%, in aggiunta all'agevolazione di cui al comma 1, lettera a) dell'art. 13 del D.Lgs. 472/1997, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo. Pertanto, oltre agli interessi legali del 1% annuo, calcolati solo sull'imposta e in proporzione ai giorni di ritardo, ne risulta che se il contribuente effettua il pagamento dell'imposta nei 15 giorni dalla scadenza per ravvedersi dovrà

pagare una sanzione pari a 1/10 di 1/15 del 30% per ogni giorno di ritardo. In sostanza, la sanzione da applicare sarà pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo.

Art. 22

Interessi

1. La misura degli interessi da applicare sia sugli accertamenti sia sui rimborsi è pari al 2% ed è determinata tenendo conto che dal 1° gennaio 2014 la misura del tasso di interesse legale è pari all'1%.

Art. 23

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'avviso di accertamento o di ogni altro atto da impugnare.

Art. 24

Rinvio

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'IMU in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, all'art. 13 del D.L. 201/2011, ed alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 recante lo Statuto dei diritti del contribuente.

Art. 25

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2014 e sarà pubblicato sul sito internet dell'ente.

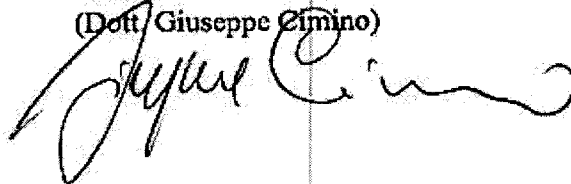
COMUNE DI CATENANUOVA
PROVINCIA DI ENNA

Catenanuova 25 settembre 2014

Oggetto : PARERE EMENDAMENTO AL REGOLAMENTO IMU

Con riferimento all'emendamento al regolamento imu presentato in C.C. il 18/9/2014, si esprime parere favorevole nell'intesa che nel predisponendo bilancio di previsione tale minore entrata tributaria non determini un possibile disequilibrio finanziario.

Il Revisore dei Conti
(Dott. Giuseppe Cimino)



Il Consigliere Anziano
(Sig. Guagliardo Antonio)

Il Presidente del Consiglio
(Prof. Prospero Castiglione)

Il Segretario Generale
(Dr. Alfredo Verso)

Alfredo Verso

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale su conforme relazione del Messo Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 nr.44, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per giorni quindici consecutivi (art 11, comma I°, come modificato dall'art 127, comma 21, della l.r. 17/04) dal ___/___/___ al ___/___/___ e non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE VISTI GLI ATTI D'UFFICIO

ATTESTA

che la presente deliberazione in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 nr. 44, pubblicata all'albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal ___/___/___ è divenuta esecutiva il ___/___/___

- ☐ dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2°, della L. R. 44/91
- ☐ dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16 della L. R. 44/91
- ☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell'atto ai sensi dell'art. 12, comma I della L. R. 44/91

Dalla Residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio:

SINDACO	X	SETTORE AMM.VO	
PRESIDENTE DEL C.C.	X	SETTORE ECON. FINANZ.	X
ASSESSORI	X	SETTORE U.T.C.	
<i>CONSIGLIERI</i>	X	SETTORE SOLID. SOCIALE	
<i>TELECOM</i>	X	SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	

Li, 23-10-2014



IL RESPONSABILE

ATTESTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'albo pretorio on line dal 07/10/2014 al 22/10/2014 per giorni 15 consecutivi.

Catenanuova li, 07-10-2014



Messo Comunale
IL MESSO NOTIFICATORE
(Cattano Scrauglieri)